

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 113 IN DATA 21/06/2011

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO PER L'UTILIZZO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO

L'anno duemilaundici, addì ventuno del mese di giugno alle ore 18:10, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 7		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO PER L'UTILIZZO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: la Comunità Montana Valli del Verbano con nota n° 5322 del 15.06.2011 (ns. prot n° 10520 (pari data) ha richiesto la collaborazione al di fuori dell'orario di lavoro di un dipendente del Comune di Luino per l'avvio del nuovo sportello unico per le attività produttive;

DATO ATTO che il Sig. De Sensi Ivan, agente di Polizia locale" Cat C1, dipendente del Comune di Luino ha dichiarato la propria disponibilità per la collaborazione alla costituzione dello sportello SUAP;

ATTESO che dal predetto rapporto di collaborazione deriveranno indubbi benefici per l'arricchimento professionale del dipendente in questione con riflessi positivi sul complesso delle competenze che caratterizzano la dotazione professionale dell'Ente;

DATO ATTO che si intende pertanto opportuno sviluppare l'anzidetta collaborazione, in via sperimentale, per mesi sei, al fine di poter verificare sia l'efficacia del rapporto in questione dal punto di vista della crescita professionale del dipendente di che trattasi sia l'assenza di intoppi o disfunzioni di tipo organizzativo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 577, della Legge n. 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato ed il Ministero dell'Interno hanno chiarito che la suddetta disposizione, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ambito di efficacia una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

RITENUTO NECESSARIO definire i rapporti tra le due Amministrazioni interessate attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, che regolamenti le modalità di attuazione del presente provvedimento;

VISTO il Protocollo di Intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da 7 articoli, e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO dover precisare che l'autorizzazione è subordinata alla corrispondenza delle seguenti condizioni:

- Numero massimo di ore presso la Comunità Montana Valli del Verbano: 12 ore settimanali;
- Insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto;
- Prioritaria tutela del buon andamento dei Servizi presso l'Ente di appartenenza con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- L'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.

DATO ATTO che la Comunità Montana Valli del Verbano non è soggetta al patto di stabilità interno e che la spesa di personale è inferiore al 50% delle spese correnti previste in bilancio;

RITENUTO opportuno autorizzare il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo a sottoscrivere il protocollo d'intesa con la Comunità Montana Valli Del

Verbano, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e finalizzato a regolamentare le modalità di attuazione del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Legali E Sviluppo Organizzativo in ordine alla regolarità tecnica

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI CONCEDERE**, per le motivazioni espresse in narrativa, al Sig.De Sensi IVAN, Istruttore di Polizia Locale del Comune di Luino, l'autorizzazione ad instaurare un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.1 - comma 557 - della legge n.311/2004, per il periodo 22 giugno 2011- 31 dicembre 2011;
2. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della Legge n. 311/04, il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo a sottoscrivere il protocollo d'intesa con la Comunità Montana Valli Del Verbano formato da 6 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e finalizzato a regolamentare le modalità di attuazione del presente provvedimento.
3. **DI RILEVARE** che l'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a. Numero massimo di ore presso la Comunità Montana Valli del Verbano: 12 ore settimanali;
 - b. Insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto;
 - c. Prioritaria tutela del buon andamento dei Servizi presso l'Ente di appartenenza con rapporto di lavoro a tempo pieno;
 - d. L'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Comunità Montana Valli del Verbano ed al Sig.De Sensi Ivan;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare sollecito avvio al rapporto collaborativo di che trattasi, stante le indifferibili esigenze organizzative espresse della Comunità Montana Valli del Verbano, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 5 luglio 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 5 luglio 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLÒDI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino